



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 DATA 30/06/2003

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI PER AVER DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI REALIZZATI DA COOPERATIVE EDILIZIE O IMPRESE IN AREE PEEP.-APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21.35 in Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, nelle persone del Presidente Sig. CASINI FRANCO presente e dei Consiglieri Sigg.:

1	BATTAGLIERI STEFANO	S	11	MARCHI ENRICO	S
2	TESSARI STEFANO	S	12	PUCCI RENATA	S
3	MARCHETTI GABRIELE	S	13	NICOLAI FABRIZIO	S
4	BRIZZOLARI PAOLA M.	S	14	FORASSIEPI ROSSANO	S
5	MUSSO LUCA	S	15	TOGNOCCHI ADOLFO	S
6	GIOVANNETTI ALBERTO S.	S	16	REBECCHI ROBERTO	S
7	CONTI GIUSEPPE	S	17	GIAMBASTIANI GIULIO	S
8	ANGELINI VITTORIO	N	18	LODI RIZZINI STEFANO	S
9	BARTOLI CARLO	S	19	LAZZERINI PIETRO	S
10	GENOVESI PAOLO	S	20	MALLEGNI MASSIMO	S

Risultano **presenti** n. 20 componenti l'Assemblea.

Assiste il sottoscritto Sig. DOTT. CARLO FERRARI, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. CASINI FRANCO, nella sua veste di Presidente assume la **presidenza** e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a **scrutatori** dei consiglieri sigg.: TESSARI STEFANO GENOVESI PAOLO FORASSIEPI ROSSANO
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Viste le leggi n. 1179/65; n. 865/71; n. 179/92 così come modificata dalla L. n. 85/94 e n. 189/2002;

Visto l'art. 7 del D.L.vo 267/00, nonché l'art. 93 del vigente Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 11 della Legge n. 241/90;

Vista l'allegata proposta di "Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP", predisposta dalla Direzione Servizi del Territorio e facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, allegati al presente deliberato;

Con voti favorevoli n.12 (Sindaco Mallegni, Casini, Brizzolari, Musso, Tessari, Battaglieri, Marchetti-gruppo FI, Marchi-gruppo CCD-CDU-Lega Nord Toscana, Giovannetti, Bartoli, Conti, Genovesi-gruppo AN), contrari n.8 (Rebecchi, Forassiepi, Pucci, Tognocchi, Nicolai-gruppo DS, Giambastiani-gruppo Margherita, Lodi Rizzini-gruppo PC, Lazzerini-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP, facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, composto da una premessa generale, parte integrante del Regolamento stesso e da n. 2 artt.

Di dare atto che il presente deliberato, avente carattere regolamentare, sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 94, 4° c. del vigente Statuto Comunale.

Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP.

Premessa generale parte integrante del presente regolamento.

Tenuto conto del disposto dell'art. 35 della L. 865/71 gli alloggi devono essere utilizzati secondo le funzioni loro proprie di case di civile abitazione, esclusivamente da chi, all'atto dell'assegnazione o dell'acquisto, abbia i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'edilizia ERP in Toscana.

A norma dell'art. 20 della L. 179/1992 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/1994, gli alloggi oggetto del presente Regolamento possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto esclusivamente previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi motivi, sopravvenuti e documentati. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.

Art. 1

I soci delle Cooperative Edilizie ed i futuri acquirenti degli alloggi delle Imprese di cui all'oggetto devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza di altro Stato aderente all'Unione Europea a condizione che svolga in Italia la propria principale attività lavorativa e quivi risieda; (Circolare Ministero LL.PP. 24.11.1984 n. 1888/U.L. – D.P.C.M. 15.05.1987)
- c) Cittadinanza di altro Stato con le modalità di cui alla Legge 30.07.2002 n. 189; (*possesso della carta di soggiorno ovvero regolare permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro autonomo o subordinato*)
- d) Non è richiesto il requisito del reddito minimo familiare;
- e) I soggetti assegnatari delle Cooperative o acquirenti dalle Imprese devono avere la residenza e/o l'attività lavorativa nel Comune di Pietrasanta o nei Comuni limitrofi. E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione a coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715. E' altresì vietata, a norma dell'art. 8, 5° comma, della legge n. 1179/65, l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente. È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

Art. 2

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 1179/65 e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle di cui alla precedente lettera e) del presente Regolamento, importa la risoluzione di diritto del contratto di cessione e la decadenza da ogni altro beneficio.

L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, comporta a carico del responsabile l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 12 L. 1197/65 –

1 È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'art. 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'art. 8, purché il costruttore

rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

2 Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

3 L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

4 La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia.

Atto approvato dai presenti

IL Presidente
CASINI FRANCO

IL Segretario Generale
DOTT. CARLO FERRARI

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, delegato dal Sig. Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia autentica all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.L.vo n.267/00),

dal al al N.

Pietrasanta, li

IL MESSO COMUNALE

.....

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per il decorso termine di **giorni dieci** dalla suddetta data di **pubblicazione** (art.134, comma 3°, D.L.vo n.267/00).

Pietrasanta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Divenuta esecutiva il per il termine decorso di giorni trenta dalla ricezione da parte dell'**Organo Regionale di Controllo** in data, prot n.

ovvero

come da comunicazione dell'**Organo Regionale di Controllo** di cui a nota n. in data, che non ha rilevato vizi di legittimità.

Pietrasanta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 DATA 30/06/2003

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI SOGGETTIVI PER AVER DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI REALIZZATI DA COOPERATIVE EDILIZIE O IMPRESE IN AREE PEEP.-APPROVAZIONE.

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21.35 in Pietrasanta, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, nelle persone del Presidente Sig. CASINI FRANCO presente e dei Consiglieri Sigg.:

1	BATTAGLIERI STEFANO	S	11	MARCHI ENRICO	S
2	TESSARI STEFANO	S	12	PUCCI RENATA	S
3	MARCHETTI GABRIELE	S	13	NICOLAI FABRIZIO	S
4	BRIZZOLARI PAOLA M.	S	14	FORASSIEPI ROSSANO	S
5	MUSSO LUCA	S	15	TOGNOCCHI ADOLFO	S
6	GIOVANNETTI ALBERTO S.	S	16	REBECHI ROBERTO	S
7	CONTI GIUSEPPE	S	17	GIAMBASTIANI GIULIO	S
8	ANGELINI VITTORIO	N	18	LODI RIZZINI STEFANO	S
9	BARTOLI CARLO	S	19	LAZZERINI PIETRO	S
10	GENOVESI PAOLO	S	20	MALLEGNI MASSIMO	S

Risultano **presenti** n. 20 componenti l'Assemblea.

Assiste il sottoscritto Sig. DOTT. CARLO FERRARI, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. CASINI FRANCO, nella sua veste di Presidente assume la **presidenza** e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a **scrutatori** dei consiglieri sigg.: TESSARI STEFANO GENOVESI PAOLO FORASSIEPI ROSSANO
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Viste le leggi n. 1179/65; n. 865/71; n. 179/92 così come modificata dalla L. n. 85/94 e n. 189/2002;

Visto l'art. 7 del D.L.vo 267/00, nonché l'art. 93 del vigente Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 11 della Legge n. 241/90;

Vista l'allegata proposta di "Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP", predisposta dalla Direzione Servizi del Territorio e facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, allegati al presente deliberato;

Con voti favorevoli n.12 (Sindaco Mallegni, Casini, Brizzolari, Musso, Tessari, Battaglieri, Marchetti-gruppo FI, Marchi-gruppo CCD-CDU-Lega Nord Toscana, Giovannetti, Bartoli, Conti, Genovesi-gruppo AN), contrari n.8 (Rebecchi, Forassiepi, Pucci, Tognocchi, Nicolai-gruppo DS, Giambastiani-gruppo Margherita, Lodi Rizzini-gruppo PC, Lazzerini-gruppo RC), resi per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP, facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, composto da una premessa generale, parte integrante del Regolamento stesso e da n. 2 artt.

Di dare atto che il presente deliberato, avente carattere regolamentare, sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 94, 4° c. del vigente Statuto Comunale.

Regolamento relativo ai requisiti soggettivi per aver diritto all'assegnazione o all'acquisto di alloggi realizzati da Cooperative edilizie o imprese in aree PEEP.

Premessa generale parte integrante del presente regolamento.

Tenuto conto del disposto dell'art. 35 della L. 865/71 gli alloggi devono essere utilizzati secondo le funzioni loro proprie di case di civile abitazione, esclusivamente da chi, all'atto dell'assegnazione o dell'acquisto, abbia i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'edilizia ERP in Toscana.

A norma dell'art. 20 della L. 179/1992 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/1994, gli alloggi oggetto del presente Regolamento possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto esclusivamente previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi motivi, sopravvenuti e documentati. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.

Art. 1

I soci delle Cooperative Edilizie ed i futuri acquirenti degli alloggi delle Imprese di cui all'oggetto devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- f) Cittadinanza italiana;
- g) Cittadinanza di altro Stato aderente all'Unione Europea a condizione che svolga in Italia la propria principale attività lavorativa e quivi risieda; (Circolare Ministero LL.PP. 24.11.1984 n. 1888/U.L. – D.P.C.M. 15.05.1987)
- h) Cittadinanza di altro Stato con le modalità di cui alla Legge 30.07.2002 n. 189; (*possesso della carta di soggiorno ovvero regolare permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro autonomo o subordinato*)
- i) Non è richiesto il requisito del reddito minimo familiare;
- j) I soggetti assegnatari delle Cooperative o acquirenti dalle Imprese devono avere la residenza e/o l'attività lavorativa nel Comune di Pietrasanta o nei Comuni limitrofi. E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione a coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715. E' altresì vietata, a norma dell'art. 8, 5° comma, della legge n. 1179/65, l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente. È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

Art. 2

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 1179/65 e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle di cui alla precedente lettera e) del presente Regolamento, importa la risoluzione di diritto del contratto di cessione e la decadenza da ogni altro beneficio.

L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, comporta a carico del responsabile l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 12 L. 1197/65 –

1 È vietata la locazione, da parte delle imprese di cui alla lettera c) dell'art. 9, degli appartamenti costruiti con le agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle stesse imprese possono essere vendute a persone non aventi i requisiti previsti dall'art. 8, purché il costruttore

rinunci, per la parte che si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.

2 Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o la alienazione dell'alloggio.

3 L'accertamento dell'avvenuta indebita locazione o alienazione è demandato al provveditore regionale alle opere pubbliche. Di tale accertamento sarà data comunicazione all'interessato, all'Istituto mutuante e alle autorità finanziarie competenti.

4 La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia.

Atto approvato dai presenti

IL Presidente
F.to CASINI FRANCO

IL Segretario Generale
F.to DOTT. CARLO FERRARI

La presente è **copia conforme all'originale**, in carta libera, per uso amministrativo.

Pietrasanta, li 30/06/2003

IL SEGRETARIO GENERALE

ANNOTAZIONI IN CASO D'USO

Dichiarata immediatamente eseguibile

SI' NO

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il

Divenuta esecutiva il per il termine decorso di giorni trenta dalla ricezione da parte dell'**Organo Regionale di Controllo** in data, prot n.,

ovvero,

come da comunicazione dell'**Organo Regionale di Controllo** di cui alla nota n. in data, che non ha rilevato vizi di legittimità.

Pietrasanta, li

Il Responsabile dell'
UFFICIO SEGRETERIA